



**COPIA**

**Corte Suprema di Cassazione**

**Sezioni Unite penali**

**Il Primo Presidente**

Vista la nota depositata in data 10 novembre 2017 presso la Terza sezione penale con la quale l'INPS sollecita l'assegnazione alle Sezioni Unite penali del ricorso RG 27599/2017 proposto da Del Fabro Giorgio avverso la sentenza in data 14/07/2016 della Corte di appello di Trieste, rappresentandosi che esso investe il tema del criterio di accertamento del momento consumativo del reato di omesso versamento delle ritenute operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori per un importo superiore a euro 10.000 annuali, di cui all'art. 3, comma 6, d.lgs. n. 8 del 2016, in relazione alla questione di come debba essere individuato l'arco temporale annuale nell'ambito del quale i versamenti contributivi risultino omessi;

Considerato che, pur in assenza di un contrasto giurisprudenziale in atto, la questione interpretativa prospettata appare di particolare delicatezza, incidendo da un lato su aspetti attinenti a risorse finanziarie pubbliche di primario rilievo dall'altro sugli assetti organizzativi dell'Istituto di previdenza, sicché essa richiede una sua pronta risoluzione attraverso una decisione chiarificatrice delle Sezioni Unite;

Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti per l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite penali;

Visto l'art. 610, comma 2, cod. proc. pen.

**Assegna**

il suddetto ricorso alle Sezioni Unite penali, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficio del Massimario penale per la redazione della relazione illustrativa

**Fissa**

per la trattazione del ricorso la udienza pubblica del 18 gennaio 2018

**Designa**

quale relatore il Consigliere Luca Ramacci


Roma, 11 DIC. 2017

IL PRIMO PRESIDENTE

Giovanni Canzio



Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti



III.mo Signor  
Primo Presidente  
Della Corte di Cassazione  
Dott. Giovanni Canzio

III.mo Signor  
Presidente della III Sezione penale  
Della Corte di Cassazione  
Dott. Aldo Fiale

**Oggetto:** illeciti amministrativi ex art 2 D.L n 463/83 riformato dal d.lgs n. 8/16.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale desidera sottoporre all'attenzione delle SS.LL. una recente problematica insorta nell'applicazione del disposto dell'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 8/16 che ha depenalizzato il reato previsto dall'art. 2 D.L. n. 463/83.

Com'è noto, il richiamato decreto legislativo ha modificato la struttura del reato di omesso versamento delle ritenute operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori, riconducendo all'annualità il periodo temporale dell'omissione penalmente rilevante.

Va però considerato che l'obbligazione contributiva per il lavoro dipendente è rimasta agganciata al periodo retributivo mensile ed il versamento dell'importo dovuto per contributi previdenziali viene a scadere il giorno 16 del mese successivo al periodo di paga, sicché, nel corso di un anno, possono verificarsi anche dodici omissioni contributive, diversamente dalle violazioni tributarie riferite all'anno fiscale.

Nel regime previgente, il reato si perfezionava ogni qualvolta il datore di lavoro non avesse provveduto al versamento mensile delle somme trattenute sulle retribuzioni del mese precedente e, conseguentemente, nell'arco di un anno, si sarebbero potuti contestare anche 12 reati a carico dello stesso datore di lavoro.



La richiamata norma di depenalizzazione, nel modificare la struttura del reato, ha stabilito che "l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecunaria da euro 10.000 a euro 50.000...".

Il successivo art. 8 applica le disposizioni introdotte dal decreto legislativo anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso (6.2.2016). E' stato inoltre previsto, all'art.9, che entro i novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, l'autorità giudiziaria disponga la trasmissione degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi all'autorità competente all'adozione della sanzione amministrativa.

In forza di tali disposizioni, l'Istituto, al fine di rispettare il termine perentorio dei novanta giorni entro il quale notificare la contestazione dell'illecito amministrativo rilevato dagli atti restituiti dalle Procure territoriali, ha dovuto riorganizzare, in tempi ridottissimi, i processi amministrativi di gestione della materia contributiva e commissionare programmi informatici adeguati. L'omissione del versamento delle ritenute previdenziali assume, infatti, dimensioni notevoli, basti considerare che alla data del 30 settembre 2017 sono state rilevate 3.199.829 violazioni a partire dall'anno 2010 e, finora, sono state inviate 18.777 "diffide penali" e 366.478 notifiche per contestazioni di illecito amministrativo, con un costo complessivo per le sole notifiche di € 4.900.000,00.

Preliminarmente a tali adempimenti, per l'Istituto si rese necessario definire la nuova figura delittuosa e, correlativamente, quella del nuovo illecito amministrativo. A tal fine, si avviò un confronto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e, separatamente, anche con la Procura della Repubblica di Roma.

In accordo con i predetti uffici si ritenne quindi di dovere riconoscere nella nuova fattispecie un reato che potrebbe anche configurarsi a formazione progressiva ed a consumazione prolungata. Quest'ultimo carattere, in particolare, portò a ritenere che il rispetto della struttura annuale dell'illecito imponesse di contenere entro l'arco temporale dell'anno civile non soltanto l'importo omesso ma anche la condotta omissiva (un diverso criterio, rapportato all'anno solare con un termine iniziale indeterminato per l'individuazione dell'anno di riferimento, avrebbe reso pressoché impossibile accettare il reato).



Ciò portò a concludere che, essendo rimasto immutato il periodo contributivo mensile, si dovesse fare riferimento alla sommatoria delle singole omissioni verificatesi nel corso di uno stesso anno a partire da quella del mese di gennaio, riferita all'importo contributivo dovuto per il mese di dicembre dell'anno precedente, fino all'omissione del mese di dicembre, riferita all'importo contributivo dovuto per il mese di novembre.

Operando diversamente, considerando cioè gli importi contributivi maturati nel corso dell'anno, si sarebbe fatto riferimento ad una condizione ibrida che veniva a sommare importi omessi con importi dovuti, ma non ancora omessi in quanto la scadenza del versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni del mese di dicembre è fissata al 16 gennaio dell'anno seguente. Inoltre, non si sarebbe potuta riconoscere nel reato una consumazione prolungata circoscritta all'anno sempre in quanto l'ultima condotta omissiva, riferita al mese di dicembre, si sarebbe verificata oltre l'anno, cioè al 16 gennaio dell'anno successivo.

Come già detto anche gli altri uffici si attennero allo stesso criterio e sia il Ministero che l'INPS diramarono proprie disposizioni in tal senso (v. comunic. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3/5/2016 prot. n. 0002839 e circ. INPS n. 121 del 5/7/16). Anche la Procura di Roma adottò tale criterio nell'individuare gli atti da rimettere all'Istituto perché non costituenti reato. Infine, pure il Tribunale penale monocratico di Roma, Sez. X, dovendo pronunziarsi in merito a denunce presentate dall'Istituto in epoca antecedente all'entrata i vigore del d.lgs n. 8/16, ha applicato il criterio già detto (sent. n. 11065/17).

Recentemente, però, sembrerebbe che alcune sentenze della III Sez. penale di codesta ecc.ma Corte (n. 649/16; n. 22140/17; 39464/17; e Sez. fer. n.39882/17) abbiano indicato un diverso criterio di calcolo dell'ammontare annuo del contributo omesso, rapportandolo non già all'importo effettivamente omesso (da dicembre dell'anno precedente, scaduto il 16 gennaio dell'anno successivo, a novembre dell'anno successivo, scaduto il 16 dicembre dello stesso anno successivo), bensì all'importo maturato nell'anno di competenza dal 1 gennaio (con scadenza il 16 febbraio dello stesso anno) al 31 dicembre (con scadenza il 16 gennaio dell'anno successivo).

Tale orientamento imporrebbe ora all'Istituto di riesaminare migliaia di fascicoli, ivi inclusi quelli trasmessi dalle varie Procure della Repubblica che hanno adottato il diverso calcolo sopra evidenziato, al fine di riscontrare se anche con il nuovo e diverso criterio possa ancora essere



contestato l'illecito amministrativo o se, invece, non si debba nuovamente restituire gli atti alle Procure interessate evidenziandosi la fattispecie criminosa. Inoltre, si dovrebbero commissionare le modifiche ai programmi informatici e riesaminare tutte le contestazioni di illecito amministrativo già notificate e, ove necessario, revocarle.

Pertanto, prima di avviare le iniziative sopra enunciate, che comporteranno notevoli costi ulteriori, e in vista della prossima adozione delle ordinanze ingiunzione applicative delle sanzioni amministrative, suscettibili di impugnazione dinanzi al Giudice del lavoro, l'Istituto chiede alle SS.LL. se fosse possibile avere qualche indicazione sul consolidamento o meno di detta giurisprudenza.

Potrebbe essere opportuna, in proposito, una pronuncia delle SS.UU. che fissi un principio definitivo in ordine alla prospettata questione, stante l'evidente rilevanza delle ragioni dianzi esposte.

Nel ringraziare per l'attenzione prestata, si porgono distinti saluti.

Cordiali saluti

Il Direttore Centrale  
Maria Sandra Petrotta

All. n. 8